

BOZZE DI STAMPA
19 ottobre 2018
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di
voto di scambio politico-mafioso (510)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.12 (testo corretto)

ROSSOMANDO, CUCCA

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 416-ter» con il seguente:

«Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 416-bis, chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità stabilite dall'articolo 416-bis, terzo comma, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
